

Roma, 5 gennaio 2012

Circolare n. 202/2012

**AL SIG. PRESIDENTE
CONFSERVIZI MARCHE
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

OGGETTO:

- 1) DECRETO – LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216 – PROROGHE DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.**
- 2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIRETTIVA MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE 22 DICEMBRE 2011, N. 14 – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.**
- 3) DETERMINAZIONE A.V.C.P. 24 NOVEMBRE 2011, N. 7 – LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.**
- 4) DETERMINAZIONE A.V.C.P. 14 DICEMBRE 2011, N. 8 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA NEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.**
- 5) TASSO DI INTERESSE LEGALE PER L'ANNO 2012 – D.M. ECONOMIA E FINANZA 12 DICEMBRE 2011 (GURI N. 291 DEL 15 DICEMBRE 2011).**

1) DECRETO – LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216 – PROROGHE DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Sulla G.U.R.I. n. 303 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato il decreto-legge c.d. "Milleproroghe", con il quale vengono, tra l'altro, differiti numerosi termini previsti da disposizioni legislative.

In particolare, è previsto lo slittamento delle seguenti previsioni normative:

- è differito al 2 aprile 2012 l'avvio dell'operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), precedentemente fissato dal d.l. 138/11 al 9 febbraio 2012¹;
- è prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per la soppressione dell'Autorità d'Ambito per la gestione delle acque e dell'Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani (le Regioni, entro lo stesso termine, dovranno attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza).

2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIRETTIVA MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE 22 DICEMBRE 2011, N. 14 – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il 1° gennaio u.s. sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dall'art. 15 della legge 183/11 (manovra economica e finanziaria per il 2012), in tema di certificazioni e dichiarazioni sostitutive (cfr. Circ. n. 194/11).

Con il suddetto articolo 15 sono state, infatti, apportate significative modifiche al d.P.R. 445/00, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Al fine di consentire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, la Presidenza del Consiglio ha emanato la direttiva in oggetto, specificando, in sintesi, quanto segue:

- a) le certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio u.s., le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli, né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 445 cit.;
- b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio u.s., siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. *c-bis* del comma 2 dell'articolo 74, del d.P.R. n. 445 cit., introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183/11;
- c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento

¹ Si rende noto, altresì, che con d.m. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 12 novembre 2011 (G.U.R.I. n. 298 del 23 dicembre 2011), è stato prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione, da parte delle imprese obbligate, delle informazioni al Sistri per i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nel 2011.

risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/00. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.

Il nuovo quadro normativo impone, dunque, alle amministrazioni e gestori di SS.PP. di effettuare l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e di operare gli "idonei controlli, anche a campione" sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 71 e 72 del d.P.R. 445 cit..

A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del citato decreto prevede che in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente "... *le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza*".

3) DETERMINAZIONE A.V.C.P. 24 NOVEMBRE 2011, N. 7 – LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

Sulla G.U.R.I. n. 291 del 15 dicembre 2011 è stata pubblicata la determinazione n. 7/2011, con la quale l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fornito istruzioni in merito alle modalità di applicazione del critério di aggiudicazione dell'O.E.V. nell'ipotesi di contratti di forniture e servizi.

Le linee guida per l'applicazione del criterio suddetto costituiscono un valido strumento a disposizione delle amministrazioni appaltanti per la disciplina delle gare ed approfondiscono, specificamente, le seguenti tematiche:

- modalità di scelta del criterio di aggiudicazione, in relazione alle peculiarità dell'oggetto del contratto;
- criteri e sub-criteri e relativa ponderazione da inserire nei documenti di gara;
- metodi di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose;
- il principio della riparametrazione per i criteri qualitativi e quantitativi;
- l'utilizzo della c.d. "soglia di sbarramento";
- le formule per i criteri qualitativi e quantitativi.

4) DETERMINAZIONE A.V.C.P. 14 DICEMBRE 2011, N. 8 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA NEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.

Con la determinazione n. 8/11 (G.U.R.I. n. 302 del 29 dicembre 2011), l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aggiorna le indicazioni operative fornite nella determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, alla luce del mutato quadro normativo introdotto dal d.l. 70/11, convertito in legge 106/11.

Come è noto (cfr. circ. 169/11), con la determinazione n. 2/11, l'Autorità ha analizzato alcune delle problematiche scaturenti dagli affidamenti dei contratti di valore economico inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, tenuto conto del crescente ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, soprattutto a seguito dell'innalzamento dell'importo da 100.000 a 500.000 euro della soglia entro cui l'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di adottare tale procedura per gli appalti di lavori, ai sensi dell'articolo 122, comma 7-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come novellato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Successivamente, il legislatore ha emanato il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nell'ambito del quale è stato abrogato il comma 7-bis dell'art. 122 del Codice ed il comma 7 dello stesso articolo 122 è stato sostituito dal seguente: *"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidati a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti inviati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1".*

Alla luce del mutato quadro legislativo, con la determinazione n. 8 l'A.V.C.P. ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni e precisazioni in merito al corretto utilizzo della procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori di importo inferiore a €. 1.000.000,00, oltreché chiarimenti in relazione alle procedure di affidamento fiduciario di servizi e forniture.

* _ * _ * _ * _ * _ *

In considerazione della rilevanza delle indicazioni fornite dall'Organismo di vigilanza, la Nomos Appalti si riserva sin d'ora di organizzare una specifica giornata di studio dedicata all'approfondimento degli aspetti più significativi contenuti nelle suindicate determinazioni dell'A.V.C.P..

5) TASSO DI INTERESSE LEGALE PER L'ANNO 2012 – D.M. ECONOMIA E FINANZA 12 DICEMBRE 2011 (GURI N. 291 DEL 15 DICEMBRE 2011)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 12 dicembre 2011, con il quale è stato definito il saggio degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ..

Il nuovo tasso è determinato in misura pari al 2,5% annuo e decorre dal 1° gennaio 2012.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

